

# UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI  
NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL SENATO ACCADEMICO, NEL  
SENATO ACCADEMICO ALLARGATO, NEI CONSIGLI DI FACOLTA', NEI  
CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA O DI CLASSE CHE COMPREDONO CORSI  
TRIENNALI, NEL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO E NEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE DELL'E.R.S.U.

**(APPROVATO DAL SENATO ACCADEMICO NELLA SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 2009)**

**Art. 1** Le elezioni per la rappresentanza degli studenti negli organi collegiali sopraindicati hanno luogo, **di norma**, entro il 30 Aprile di ogni tre anni accademici. **In via del tutto eccezionale si potranno svolgere nel periodo compreso tra il 2 Novembre e il 14 Dicembre.**

Tali elezioni sono indette dal Rettore, con decreto da affiggere all'albo del Rettorato e di cui si dà avviso a mezzo stampa e con manifesti in tutte le Presidenze di Facoltà, nelle mense e nelle case dello studente dell'E.R.S.U. e mediante pubblicazione nel sito dell'Università, almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni, d'intesa, per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U., con i competenti organi Regionali.

Per i Consigli di Corso di Laurea o di Classe di Corsi specialistici biennali, le elezioni dei rappresentanti degli studenti si svolgeranno, a cura dei rispettivi Presidenti di Corso, nei tempi e con le modalità che saranno indicati in un regolamento apposito.

*È fatto divieto di svolgere elezioni nei periodi dal 15 maggio al 1° novembre e dal **15 dicembre** al 1° Marzo.*

Il decreto di indizione indica il numero complessivo degli studenti che risultano iscritti ad ogni Facoltà e quello complessivo degli studenti iscritti all'Università, le rappresentanze da eleggere e il relativo numero massimo degli eligendi, nonché le modalità per il controllo degli elenchi degli iscritti e la presentazione delle liste dei candidati.

**Art. 2** Per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Senato Accademico allargato dell'Università degli Studi di Cagliari, nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. e nel Comitato per lo Sport Universitario, l'elettorato attivo spetta agli studenti, i quali risultino iscritti, in corso o fuori corso, entro e non oltre il quinto giorno antecedente la data delle elezioni, a qualsiasi

Corso di Laurea dell'Università degli Studi di Cagliari per l'Anno Accademico nel quale si svolgono le Elezioni. L'elettorato attivo spetta, altresì, agli studenti laureandi che, non risultando iscritti all'A.A. al quale si riferiscono le elezioni, abbiano pagato, per il medesimo anno accademico, la tassa di laurea entro e non oltre il quinto giorno antecedente la data delle elezioni.

Agli stessi studenti spetta, inoltre, l'elettorato attivo per i Consigli delle rispettive Facoltà, dei rispettivi corsi di studio e delle rispettive classi di appartenenza. Agli studenti che abbiano richiesto il passaggio ad altra Facoltà o ad altro Corso di Laurea, spetta l'elettorato attivo per i Consigli della Facoltà, del Corso di Laurea o del Consiglio di Classe d'origine qualora, alla data di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, l'iter procedurale relativo al passaggio non risulti verificabile dalle banche dati a disposizione dell'amministrazione.

L'elettorato passivo spetta agli studenti che risultino regolarmente iscritti alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati, indicata nel decreto rettorale di indizione delle elezioni.

Spetta, inoltre, agli studenti laureandi che, non risultando iscritti all'A.A. al quale si riferiscono le elezioni, abbiano pagato la tassa di laurea alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati.

Per l'elezione al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U., la titolarità dell'elettorato passivo, richiede inoltre che, per l'A.A. di riferimento, gli studenti risultino iscritti in corso.

Gli elenchi degli iscritti alla data di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, per ciascuna Facoltà e Corso di studio, in ordine alfabetico, senza distinzione di sesso e di cittadinanza, sono depositati in triplice copia entro cinque giorni dalla data del decreto rettorale predetto presso l'Ufficio elettorale per essere consultati da chiunque ne abbia interesse.

Gli eventuali errori o omissioni vanno tempestivamente segnalati a tale Ufficio per la decisione della Commissione Elettorale Centrale di cui al successivo art.7.

### Art.3

Ciascuna lista dei candidati deve essere contraddistinta esclusivamente da una denominazione o sigla e comprendere un numero di candidati non superiore a quello degli eligendi.

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, del nome, del corso di studio cui sono iscritti

e del numero di matricola, e sono contrassegnati con numeri arabi progressivi.

Ogni candidato può essere incluso soltanto in liste aventi la stessa denominazione o sigla. Qualora il medesimo candidato risulti incluso in più liste aventi diversa denominazione o sigla dovrà optare per una lista, entro due giorni dalla richiesta di opzione presentatagli da parte dell'amministrazione. **In caso di mancata opzione, il nominativo verrà cancellato da entrambe le liste.**

Ogni lista deve essere depositata presso l'Ufficio Elettorale dell'Università, entro e non oltre le ore 13.00 del ventesimo giorno precedente a quello fissato per le elezioni, da un elettore, firmatario o candidato della lista stessa, che ne è considerato il presentatore ufficiale, e che svolge le funzioni di cui ai successivi artt. 6 e 10.

La Commissione Elettorale Centrale invita il presentatore della lista a modificare, nel termine perentorio di due giorni dall'invito, la denominazione o sigla della lista, qualora risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza.

#### **Art.4**

Le liste dei candidati per il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Cagliari e per il Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U., devono essere corredate dalle firme autenticate dal notaio o segretario del Comune di Cagliari, o da un suo delegato, o dai funzionari all'uopo delegati dall'Università presso ogni singola Facoltà, **di non meno di 150 e non più di 300 studenti iscritti all'Università di Cagliari,** alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati; per il Senato Accademico e per il Senato Accademico allargato, le candidature devono essere corredate dalle firme, come sopra autenticate, **di non meno di 150 e non più di 300 studenti iscritti all'Università di Cagliari,** alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati; per il Comitato per lo Sport Universitario le candidature devono essere corredate dalle firme, come sopra autenticate, **di non meno di 25 e non più di 50 studenti iscritti all'Università di Cagliari,** alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati; per i Consigli di Facoltà con un numero di studenti da eleggere fino a 10, le candidature devono essere corredate dalle firme autenticate **di non meno di 30 e non più di 60 studenti iscritti alla Facoltà,** alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati; per quelli con un numero di studenti da eleggere compreso tra 11 e 20, **di non meno di 40 e non più di 80**

**studenti iscritti alla Facoltà**, alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati; per quelli con un numero di studenti da eleggere superiore a 20, **di non meno di 50 e non più di 100 studenti iscritti alla Facoltà**, alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati; per i Consigli di corso di studio con un numero di studenti da eleggere fino a 5, le candidature devono essere corredate dalle firme autenticate di **non meno di 15 e non più di 30 studenti iscritti al corrispondente corso di studio**, alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati; per quelli con un numero di studenti da eleggere compreso tra 6 e 10, **di non meno di 20 e non più di 40 studenti iscritti al corrispondente corso di studio**, alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati; per quelli con un numero di studenti da eleggere superiore a 10, **di non meno di 25 e non più di 50 studenti iscritti al corrispondente corso di studio**, alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati.

Per i Consigli delle Classi che comprendono corsi triennali, le candidature devono essere corredate dalle firme autenticate di un numero di studenti afferenti alla classe almeno identico a quello richiesto per i Consigli di Corso di studio con uguale numero di candidati.

**Le firme raccolte oltre il numero massimo indicato per ciascun organo, a sostegno delle liste dei candidati, verranno considerate come non apposte.**

Ogni studente può firmare le proposte di candidatura incluse in liste aventi la stessa denominazione o sigla per ognuno dei tipi di elezione.

Ogni lista deve essere corredata anche dalle firme, come sopra autenticate, di tutti i candidati in essa compresi.

Le firme richieste dall'art.3 e dal presente articolo devono indicare chiaramente il nome e il cognome dello studente, la facoltà e il corso di studio di appartenenza, il numero di matricola universitario o il codice fiscale.

**Art.5** Le liste dei candidati riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale Centrale sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesti nei quali, con la data delle elezioni, esse appaiono numerate secondo l'ordine di presentazione, con relativa denominazione o sigla, almeno entro il settimo giorno prima della data delle elezioni, all'Albo del Rettorato, nelle Presidenze di Facoltà, nelle sedi decentrate e nel sito dell'Università,, nelle mense e nelle case dello

studente dell'E.R.S.U.

Con analoga comunicazione il Rettore rende pubblico l'orario delle votazioni, l'indicazione dei seggi presso cui gli elettori devono votare e la loro ubicazione.

**Art.6** Compatibilmente con le esigenze didattiche, le Facoltà concederanno agli studenti i locali per le riunioni necessarie alla preparazione delle liste.

La regolamentazione della propaganda elettorale nell'ambito universitario è attuata con accordi tra i presentatori delle liste; le singole Facoltà, in base alle proposte ricevute, fissano appositi spazi, uguali per tutte le liste, per manifesti, ed aule per assemblee.

In tutte le manifestazioni di propaganda, che dovranno concludersi entro la giornata precedente a quella delle elezioni, non è consentito di venire meno in alcun modo ai principi ed ai metodi sanciti dalla Costituzione Repubblicana.

**Art.7** Presso il Rettorato è costituita una Commissione Elettorale Centrale nominata dal Rettore e composta da:

- a) un docente di 1<sup>a</sup> fascia, che la presiede;
- b) un docente di materie giuridiche;
- c) dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato;
- d) un funzionario dell'Amministrazione universitaria;
- e) un altro funzionario come Segretario

A detta Commissione, oltre a quanto disposto dagli artt. 2 e 5, nonché dai successivi artt. 16 e 18, è affidato il compito di decidere, senza dilazione, sugli eventuali reclami proposti durante le operazioni elettorali da parte degli elettori, dei componenti dei seggi e dei rappresentanti di lista.

Alle riunioni della Commissione, che si svolgeranno dopo la presentazione delle liste dei candidati, è invitato anche un rappresentante per ogni gruppo presente in almeno un organo centrale o in almeno cinque Consigli di Facoltà. I suddetti rappresentanti possono partecipare alle riunioni ma non alle discussioni né alle decisioni della Commissione.

**Art.8** Ai fini dell'esercizio del diritto di voto e della garanzia delle operazioni elettorali, sono costituiti, con decreto rettorale, presso le Facoltà, entro il settimo giorno precedente le elezioni, i seggi elettorali, composti ciascuno da:

- a) un Presidente, designato dal Preside tra i docenti e

- i ricercatori della Facoltà interessata;;
- b) 4 scrutatori, sorteggiati dalla Commissione Elettorale Centrale tra tutti gli studenti iscritti all'Università, alla data di emanazione del decreto rettorale di indizione delle elezioni, per l'Anno Accademico in cui si svolgono le elezioni;
- c) un segretario, scelto dal Direttore Amministrativo tra gli impiegati dell'Amministrazione universitaria.

La Commissione Elettorale Centrale procede, inoltre, con i criteri di cui sopra, alla designazione di 4 scrutatori supplenti.

In caso di rifiuto degli studenti prescelti, l'Ufficio Elettorale può designare altri studenti iscritti all'Università.

Non può essere scrutatore lo studente candidato ad una delle elezioni.

Agli studenti scrutatori verrà corrisposto un gettone di presenza per ciascun giorno di elezioni.

In caso di temporanea assenza del Presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal Segretario.

Il seggio opera validamente sempre che in esso siano presenti almeno tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Segretario.

**Art.9** Prima dell'inizio delle elezioni, i componenti del seggio si riuniscono per acquisire la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del diritto di voto (schede, registri, lista dei votanti, materiale di cancelleria, etc.).

È compito specifico del Presidente del seggio di controllare l'agibilità del locale ove si terranno le elezioni e la presenza in esso delle cabine e delle attrezzature necessarie ad assicurare e a garantire la segretezza e la libertà del voto.

**Art.10** Durante le operazioni delle votazioni possono accedere ai locali ove sono ubicati i seggi soltanto **gli studenti iscritti nei registri dei votanti degli stessi seggi**; le operazioni relative allo scrutinio sono pubbliche. Alle operazioni elettorali possono assistere anche i rappresentanti di lista, i cui nominativi devono essere comunicati alla Commissione Elettorale Centrale almeno **entro le ore 12 del 2° giorno antecedente a quello dell'inizio delle elezioni** con designazione da parte del presentatore della relativa

lista; i rappresentanti devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere per ogni lista non più di uno per seggio.

L'espressione del voto è libera e segreta.

Il Presidente è incaricato di sovrintendere al buon andamento delle operazioni e alla loro regolarità.

La vigilanza dei seggi è assicurata da apposito servizio d'ordine sia durante lo svolgimento delle votazioni, sia durante le loro sospensioni, sia durante lo scrutinio.

È fatto obbligo al Presidente del seggio di annotare nel verbale le eventuali irregolarità segnalate dai componenti del seggio.

**Art.11** Le elezioni si tengono in due giorni consecutivi. I seggi elettorali restano aperti dalle ore 8,30 alle ore 19, 00 del primo giorno e dalle ore 8,30 alle ore 16,00 del secondo giorno.

Durante le elezioni è vietata ogni forma di propaganda.

Al momento della chiusura delle operazioni elettorali gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto di voto.

**Art.12** Le operazioni elettorali si svolgono mediante:

- a) la consegna da parte dell'elettore della propria tessera universitaria o di altro documento idoneo per il riconoscimento ai fini dell'accertamento della sua identità personale e dell'annotazione prevista dall'art. 48 del T.U. delle leggi per le elezioni dei Consigli Comunali; in mancanza di idoneo documento di identificazione uno dei membri del seggio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista dei votanti;
- b) l'accertamento della presenza del nominativo dell'elettore nella lista degli iscritti o, per gli studenti fuori elenco dell'espressa autorizzazione al voto della Commissione elettorale centrale. L'autorizzazione sarà rilasciata dietro formale richiesta dell'interessato da inoltrare all'ufficio elettorale insieme ad un certificato della competente segreteria studenti, o con la ricevuta delle tasse che attesti, per quell' A.A., l'avvenuta iscrizione all'università;
- c) la consegna all'elettore da parte del Presidente o di uno dei componenti il seggio delle schede elettorali previamente predisposte, ciascuna di

colore diverso, per l'elezione delle singole rappresentanze;

- d) l'entrata dell'elettore nell'apposita cabina e l'indicazione sulle schede, da parte dello stesso, della lista prescelta e delle preferenze;
- e) la successiva chiusura delle schede, la riconsegna delle medesime al Presidente o ad uno dei componenti il seggio che le introdurrà ciascuna nell'apposita corrispondente urna sigillata;
- f) l'annotazione dell'avvenuta votazione, con la firma di uno degli scrutatori sull'apposita colonna della lista dei votanti.

Gli elettori fisicamente impediti (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore del seggio liberamente scelto, di tale assistenza va fatta segnalazione in corrispondenza del nome dell'accompagnatore; l'impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato con certificato medico rilasciato da funzionari medici dei competenti organi dell'Unità Sanitaria Locale; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

**Art.13** Le schede riportano elencate, secondo l'ordine di presentazione di cui al precedente art. 3, le denominazioni o sigle delle liste.

Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con l'indicazione di un segno nello spazio contenente detta denominazione, da apporre con la matita ricevuta dal componente il seggio.

L'elettore esprime i voti di preferenza indicando nell'apposito spazio della scheda il nome e il cognome, o il numero di ordine nella lista, del candidato o dei candidati della lista prescelta.

L'elettore può esprimere un solo voto di preferenza qualora le rappresentanze da eleggere non siano superiori a 3; due voti di preferenza qualora le rappresentanze da eleggere siano comprese tra 4 e 8; tre voti di preferenza qualora le rappresentanze da eleggere siano comprese tra 9 e 15; quattro voti di preferenza qualora le rappresentanze da eleggere siano superiori a 15.

**Art.14** Sono nulle le schede:  
a) che non siano quelle consegnate dal componente il seggio e/o non risultino timbrate e firmate dal Presidente o dal Segretario;



- b) che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) che contengano voti espressi in modo equivoco oppure a favore di più liste o di nomi non compresi nella lista votata. Sono validi come voti di lista e come voti di preferenza quelli che contengono l'indicazione delle preferenze, in misura non superiore al numero previsto, per i candidati della stessa lista.

Qualora la scheda contenga indicazioni di nomi compresi non nella lista votata ma in una lista di uguale denominazione presentata per un altro organo, viene considerata valida come voto di lista ove rechi una esplicita scelta per la lista stessa. Nelle schede che contengono voti di preferenza per i candidati della stessa lista eccedenti il numero massimo previsto è comunque valido il voto di lista e sono nulli i voti di preferenza indicati per i nominativi che, nell'ordine di indicazione dell'elettore, seguono il nominativo che corrisponde al numero massimo di preferenze previsto.

**Art.15** Le operazioni di scrutinio, effettuate dagli stessi componenti il seggio hanno inizio immediatamente dopo le operazioni di voto; tali operazioni proseguiranno ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Sono scrutinate per prime le schede per l'elezione al Consiglio di Amministrazione dell'Università, poi quelle per l'elezione al Senato Accademico, al Senato Accademico allargato, al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U., al Comitato per lo Sport universitario, ai Consigli di Facoltà, di Classe e di Corso di laurea.

In caso di contestazione di un voto il Presidente ne può decidere, provvisoriamente, l'attribuzione; lo scrutatore o il rappresentante di lista opponente formula il suo rilievo nell'apposito registro verbale; la Commissione Elettorale Centrale decide in merito.

**Art.16** Al termine delle operazioni di scrutinio ogni Presidente del seggio comunica i risultati alla Commissione Elettorale Centrale che li elabora ai sensi dell'art. 17 e li trasmette al Rettore, dopo averne controllato la regolarità e la validità. Il Rettore proclama l'esito delle elezioni con proprio decreto, assicurando allo stesso la normale pubblicità mediante l'affissione all'albo del Rettorato delle Presidenze di Facoltà e sul sito dell'Università.

**Art.17** L'attribuzione delle rappresentanze per ciascuna

elezione avviene con il seguente criterio:

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
- b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
- c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per 1, per 2, etc..., sino alla concorrenza del numero dei candidati;
- d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quoziente è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
- e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti, come è indicato nella lettera precedente;
- f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato più anziano di età.

**Art.18** Contro i risultati come sopra proclamati può essere proposto ricorso, entro 5 giorni dalla proclamazione, alla Commissione Elettorale Centrale che decide entro i successivi 5 giorni e contro quest'ultima pronuncia, in appello, al Senato Accademico che decide definitivamente; alle decisioni suddette è data la pubblicità di cui all'ultimo comma dell'art. 16.

**Art.19** Il mandato degli eletti cessa con la proclamazione degli eletti nella tornata successiva.

In caso di rinuncia di uno dei candidati proclamati eletti, o di sua decadenza dalla qualità di studente dell'Università di Cagliari, gli subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista.

Per gli studenti presenti nelle liste dei candidati per gli Organi Centrali e per i Consigli di Facoltà, ferma restando la durata triennale del mandato degli eletti, il conseguimento della laurea triennale non determina la decadenza dallo stesso mandato né dalla lista di appartenenza se si procede entro **15 giorni dalla prima data utile all'iscrizione, almeno provvisoria, ad un nuovo corso di laurea.**

Lo studente eletto è rieleggibile immediatamente solo per un altro mandato.

**Art.20** Per tutto ciò che non è previsto dal presente Regolamento si tiene conto delle norme in vigore per le elezioni dei Consigli Comunali, in quanto applicabili.

**Cagliari li 25 Febbraio 2009**

f.to IL RETTORE  
**(Pasquale Mistretta)**